

deve e può aver luogo posticipatamente può creare degli equivoci; ed in ogni caso il dire che il contratto va preventivamente sottoposto alla tassa, significa non dir nulla, poichè si ha sempre il diritto di domandare se deve esservi sottoposto prima o contemporaneamente.

Comprendo che comincio ad essere importuno, ma so per esperienza come con leggi di questo genere si abbia la giurisprudenza sempre oscillante e non se ne capisca mai nulla.

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, ella non è importuno, e fa quelle proposte che crede necessarie. Soltanto sarebbe stato meglio che avesse presentato prima i suoi emendamenti, come del resto vuole una disposizione regolamentare; poichè accade che gli emendamenti presentati all'ultima ora, o sono votati, così, all'improvviso, e ciò non è bene, oppure, se non sono accettati dal Governo e dalla Commissione, non possono esser nemmeno posti in votazione.

CURIONI. Sta bene, ma faccio notare che questo disegno di legge è venuto improvvisamente in discussione (*Commenti*). Ad ogni modo, quello che avrei dovuto far prima lo faccio in questo momento, sobbarcandomi ad una discreta fatica.

Io dunque proporrei di modificare il capoverso dell'articolo in questo modo, con un linguaggio che mi sembra più esattamente giuridico: « il contratto perfezionato all'estero secondo le leggi del luogo, non si potrà far valere nel Regno (credo preferibile questa dizione, poichè l'efficacia giuridica si ha *in re ipsa*) se non dopo essere stato sottoposto alla tassa stabilita dalla presente legge nel modo che sarà determinato dal regolamento ». È evidente che ci sono delle modalità (per esempio, se si debbono fare o meno i foglietti, e ciò non si può più, trattandosi di contratto fatto all'estero), occorre quindi che il regolamento le determini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, ministro delle finanze. A me duole che l'onorevole Curioni abbia detto che questo disegno di legge sia venuto in discussione se non di sorpresa, improvvisamente...

CURIONI. Non ho detto questo.

LACAVA, ministro delle finanze. L'onorevole Curioni deve sapere che per lungo tempo questo progetto di legge è stato innanzi alla Commissione, ed era anche conosciuto; di più fu proposto all'ordine del

giorno di tre giorni fa, ed è stato in discussione già sabato, quindi v'era tutto il tempo di proporre quegli emendamenti, che l'onorevole Curioni desidera.

Dico ciò non perchè mi dispiaccia che egli proponga degli emendamenti, anzi lo ringrazio, perchè questo significa apportare alla legge le modificazioni, che sono credute necessarie, ma non posso ammettere che questa legge sia venuta alla Camera di sorpresa.

Per l'ultimo comma dell'articolo 43, lascio al mio collega per l'agricoltura di parlare, per quanto lo riguarda. Ma osservo pure che questo risolve la antica questione che da tanto tempo si discute nella giurisprudenza, circa l'efficacia dei contratti perfezionati all'estero. Del resto si suppone che tutte quelle cose, che sono necessarie per l'applicazione di una legge, sono devolute al regolamento; quindi non ho nessuna difficoltà che si possa aggiungere qui, che le modalità per la regolarizzazione formale in Italia dei contratti fatti all'estero saranno stabilite nel regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dopo le dichiarazioni del mio collega Lacava, non ho che poche parole da aggiungere.

Anche a me pare che convenga tener conto di osservazioni che, come quelle fatte dall'onorevole Curioni, giovano ad evitare, per quanto sia possibile, eventuali contestazioni.

È vero che non sempre, e l'onorevole Curioni, che è esperto avvocato, lo sa, le innovazioni introdotte per rendere più chiara una legge raggiungono lo scopo voluto, poichè spesso danno occasione o pretesto a nuovi dubbi d'interpretazione.

Ad ogni modo è meglio chiarire il concetto. Consento quindi a modificare il capoverso dell'articolo ma soltanto sostituendo alla parola « preventivamente » le altre « sia stato ».

Ma non credo sia il caso di modificare l'inciso sull'« efficacia giuridica nel Regno », perchè non è esatto che con esso si voglia porre in dubbio il valore del contratto; si afferma invece soltanto che non può avere efficacia nel Regno se non siasi pagata la tassa. È di già un contratto, ma perchè abbia efficacia nel Regno è necessario che sia sottoposto alla tassa stabilita dalla presente legge.

In quanto all'aggiunta diretta a rimandare al regolamento le norme per determinar